



**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA
TRIENNALE DI VESTIARIO (A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE)
CALZATURE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PISTOIA**

(CIG 74235478C6)

SOMMARIO

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

ART. 2 OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

ART. 3 DURATA DELL' ACCORDO QUADRO

ART. 4 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO

**ART. 5 CARATTERISTICHE QUALITATIVE E AMBIENTALI DEI PRODOTTI E VERIFICA
RISPONDENZA DEI BENI**

ART. 6 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

ART. 7 DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 9 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 11 SICUREZZA SUL LAVORO

**ART.12 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE
DELLE PENALI**

ART. 13 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 14 RECESSO

ART. 15 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

ART. 16 CONTRATTO – STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

**ART.18 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI
ATTUATIVI, CESSIONE DEL CREDITO**

ART. 19 CONTRATTO -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 20 RISERVATEZZA

ART. 21 TRASPARENZA

ART. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 24 DOMICILIO LEGALE

ART. 25 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 27 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

PARTE SECONDA – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 2 ORDINATIVO

ART. 3 CONSEGNA

ART.4 GESTIONE DELLE DIFFORMITÀ DI QUALITÀ/QUANTITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA RISPETTO AGLI ORDINATIVI EFFETTUATI-VIZI DELLA COSA VENDUTA E RELATIVA GARANZIA

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 6 TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 7 REVISIONE DEI PREZZI

PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende:

Per "impresa" o "impresa aggiudicataria" o "aggiudicatario" o "ditta aggiudicataria" o "fornitore" o "ditta fornitrice" o "appaltatore" o "ditta appaltatrice", il soggetto d'impresa aggiudicatario al quale viene affidata la fornitura di cui al presente Capitolato.

Per "stazione appaltante", "amministrazione", "amministrazione comunale", "A.C.", l'Amministrazione Comunale di Pistoia che affida all'Impresa quanto previsto dal presente Capitolato.

Per "accordo quadro" il contratto concluso da questa Stazione Appaltante con l'aggiudicatario della presente procedura di gara, il cui scopo è stabilire le clausole concernenti le forniture, durante il periodo di validità dell'accordo quadro, in particolar modo per quanto riguarda i prezzi, le quantità e le tipologie di arredo.

Per "contratti attuativi specifici", i contratti che verranno stipulati fra Comune di Pistoia e l'aggiudicatario, aventi la forma di determinazione dirigenziale e seguente ordinativo di spesa tramite PEC, nel rispetto dell'accordo quadro stesso.

Per "capitolato", il presente atto.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'accordo quadro finalizzato alla fornitura di vestuario (a ridotto impatto ambientale) calzature e accessori per il personale della Polizia Municipale del Comune di Pistoia, per le tipologie di prodotti (tassative) e quantità (presunte), indicate in tabella:

Nr.	Descrizione	Quantita'
1	D.P.G.R. 6/R/2009 UO01 - Giacca uomo tessuto invernale	33
2	D.P.G.R. 6/R/2009 UO01 - Giacca donna tessuto invernale	42
3	D.P.G.R. 6/R/2009 UO01 - Giacca uomo tessuto estivo	33
4	D.P.G.R. 6/R/2009 UO01 - Giacca donna tessuto estivo	42
5	D.P.G.R. 6/R/2009 UO02 - Pantaloni Uomo - tessuto invernale	66
6	D.P.G.R. 6/R/2009 UO02 - Pantaloni Donna - tessuto invernale	84
7	D.P.G.R. 6/R/2009 UO02 - Pantaloni Uomo - tessuto estivo	66
8	D.P.G.R. 6/R/2009 UO02 - Pantaloni Donna - tessuto estivo	84
9	D.P.G.R. 6/R/2009 UO05 - Camicia Manica Lunga Uomo -	99
10	D.P.G.R. 6/R/2009 UO06 - Camicia Manica Corta Uomo - bottoni PL2401	86
11	D.P.G.R. 6/R/2009 UO05 - Camicia Manica Lunga Donna	126
12	D.P.G.R. 6/R/2009 UO06 - Camicia Manica Corta Donna - bottoni PL2401	104
13	D.P.G.R. 6/R/2009 UO08 - Giaccone Impermeabile Unisex - tessuto originale GORE-TEX e imbottitura estraibile in piumino d'oca - completo di cappuccio rimovibile - Dotato di due manicotti gialli inseriti nelle maniche	20

14	D.P.G.R. 6/R/2009 UO09 - Giaccone Lungo Impermeabile Unisex - tessuto originale GORE-TEX e imbottitura estraibile in piumino d'oca, completo di cappuccio rimovibile	11
15	D.P.G.R. 6/R/2009 UO10 - Pantaloni impermeabili - Gore-Tex - senza imbottitura interna	15
16	D.P.G.R. 6/R/2009 UO14 - Maglione Unisex Scollo V - completo di logotipo	25
17	D.P.G.R. 6/R/2009 UO17 - Berretto Uomo - completo di n. 1 foderina di ricambio e fregio in metallo	40
18	D.P.G.R. 6/R/2009 UO18 - Copricapo Donna - completo di n. 1 foderina di ricambio e fregio in metallo	50
19	D.P.G.R. 6/R/2009 UO19 - Cravatta unisex	30
20	D.P.G.R. 6/R/2009 UO19 - Fermacravatta	30
21	D.P.G.R. 6/R/2009 UO20 - Guanti in pelle unisex colore nero (varie misure)	20
22	D.P.G.R. 6/R/2009 UO20 - Borsello unisex in pelle bianca	10
23	D.P.G.R. 6/R/2009 CO01 - Giacca operativa modello estivo	76
24	D.P.G.R. 6/R/2009 CO02 - Pantalone operativo invernale	22
25	D.P.G.R. 6/R/2009 CO02 - Pantalone operativo estivo	22
26	D.P.G.R. 6/R/2009 CO03 - Maglia Polo con scritte ricamate e velcro porta grado	210
27	D.P.G.R. 6/R/2009 - UO30 Scarpa invernale uomo - conforme UNI EN ISO 20347 - O2 SRC	33
28	D.P.G.R. 6/R/2009 - UO30 Scarpa estiva uomo - conforme UNI EN ISO 20347 - O2 SRC	33
29	D.P.G.R. 6/R/2009 - UO30 Scarpa invernale donna - conforme UNI EN ISO 20347 - O2 SRC	42
30	D.P.G.R. 6/R/2009 - UO30 Scarpa estiva donna - conforme UNI EN ISO 20347 - O2 SRC	42
31	D.P.G.R. 6/R/2009 CO10 - Scarponi Anfibi. Fodera in Gore-Tex e sistema di sfilamento rapido tramite cerniera - conforme EN ISO 20347 03 HRO HI SRC	18
32	D.P.G.R. 6/R/2009 CO11 - Calze idonee per scarponi anfibi - versione invernale	450
33	D.P.G.R. 6/R/2009 CO11 - Calze idonee per scarponi anfibi - versione estiva	450
34	Reg. Regione Toscana 6/2009 - AM06 - Giacchetto estivo tipo bomber in tessuto originale GORE-TEX - dotato di manicotti retroriflettenti estraibili dalle maniche tramite cerniera	16
35	D.P.G.R. 6/R/2009 - MM01 Pantaloni da moto elasticizzati - versione invernale	20
36	D.P.G.R. 6/R/2009 - MM01 Pantaloni da moto elasticizzati - versione estiva	20
37	D.P.G.R. 6/R/2009 - MM02 Giaccone impermeabile da moto - versione invernale	10
38	D.P.G.R. 6/R/2009 MM07 - Stivali da moto invernale - dotato di regolazione al polpaccio, cerniera interna e chiusura velcro, banda rifrangente ad alta visibilità e salva caviglie, fodera Gore-Tex- conforme EN ISO 20347 01 WRU WR	10
39	D.P.G.R. 6/R/2009 MM07 - Stivali da moto estivi - dotato di regolazione al polpaccio, cerniera interna e chiusura velcro, banda rifrangente ad alta visibilità	10

e salva caviglie, fodera Gore-Tex - conforme EN ISO 20347 01 WRU WR

Si precisa che le caratteristiche tecniche del vestiario, delle calzature e degli accessori, indicati dalla Stazione Appaltante nel presente capitolato sono da intendersi tassative, così come la rispondenza del vestiario ai Criteri Ambientali Minimi.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi al Regolamento di attuazione dell'articolo 12 della legge Regione Toscana 3 aprile 2006 n. 12 (norme in materia di Polizia Comunale e Provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia Comunale e Provinciale, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 6/R. I codici indicati nella tabella di cui sopra (es. UO01 e seguenti, CO01 e seguenti, ecc.), corrispondono ai codici del D.P.G.R. 6/R/2009 dove sono indicate le caratteristiche tecniche dei prodotti.

I prodotti forniti durante il triennio dovranno essere sempre quelli offerti in sede di gara, salvo eventuali variazioni della normativa vigente.

Le quantità sopra indicate, per l'intero periodo per singola tipologia di prodotto, sono invece presunte, (calcolate in base agli acquisti pregressi e alle previsioni di nuove assunzioni di personale) e **non vincolanti** per l'Amministrazione.

Questa Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, potrà chiedere il **completamento dell'offerta** presentata dall'aggiudicatario, con prodotti che appartengono alla stessa categoria merceologica, contenuti nei **listini allegati nell'offerta economica**. Su tali listini verrà applicata la stessa percentuale di sconto (fatta salva la facoltà di negoziare un maggiore sconto) offerta per i prodotti presenti nella scheda dettaglio prezzi, che sarà valida per l'intero periodo di fornitura. Resta ferma la facoltà di questa Stazione Appaltante di acquisire i prodotti presenti a listino da altro fornitore, qualora lo ritenga economicamente più conveniente.

In nessun caso i contratti attuativi specifici potranno avere ad oggetto servizi o forniture di natura diversa da quelle di cui all'accordo quadro.

I contratti attuativi specifici assumeranno la forma dell'ordinativo di fornitura inviato tramite PEC, previa determinazione dirigenziale di assunzione del relativo impegno di spesa.

Tutti i prodotti dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno **12 mesi** decorrenti dalla data di consegna e **rispettare i requisiti tecnici di cui al presente articolo e ambientali (solo vestiario) riportati all' art. 5 del presente Capitolato Speciale di Appalto.**

La fornitura si intende comprensiva:

- della consegna presso la sede del Comando di Polizia Municipale sito in Via Pertini- 51100 Pistoia;
- della rilevazione delle taglie degli agenti (anche di nuova assunzione), da effettuarsi sempre all'indirizzo di cui sopra;
- degli interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo e gli eventuali aggiustamenti e correzioni;

ART.3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L' accordo quadro ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, ovvero potrà avere una minor durata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel paragrafo successivo.

Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionata alcuna fornitura all'appaltatore, ovvero sia commissionata solo parte di essa, lo stesso **non ha diritto** ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

ART. 4 IMPORTO MASSIMO ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro, **non**

potrà eccedere l'importo complessivo stimato in **€ 123.000,00**, più IVA di legge. Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'Accordo Quadro con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo.

I **prezzi unitari** per articolo risultanti dalla scheda dettaglio prezzi, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi contratti attuativi e quindi per il calcolo dei corrispettivi delle forniture effettuate, le cui quantità saranno di volta in volta indicate sugli ordini di acquisto sulla base delle **effettive esigenze** dell'Amministrazione. I prezzi resteranno validi per tutta la durata dell'Accordo Quadro, fatta salva la facoltà di chiedere la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 7 parte seconda del presente Capitolato.

ART. 5 CARATTERISTICHE QUALITATIVE E AMBIENTALI DEI PRODOTTI E VERIFICA RISPONDENZA DEI BENI

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle caratteristiche qualitative indicate all'art. 2 del presente Capitolato, **alle specifiche tecniche e alle certificazioni previste dal D.P.G.R. n. 6/r/2009 (pena l'esclusione dalla gara)** e dovranno avere idonea etichettatura o analogo documento di informazione pertinente che ne consenta la rintracciabilità.

Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna.

Si elenca per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento, che in via indicativa e non esaustiva è la seguente:

- Regolamento UE n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Legge 8 aprile 2010, n. 55 “Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri”.

Tale normativa, dalle caratteristiche e prestazioni inferiori rispetto ai Criteri Ambientali Minimi, deve comunque essere rispettata.

Tutta la fornitura, **relativamente ai soli prodotti tessili, dovrà rispettare (pena l'esclusione) le specifiche tecniche (punto 4.1)** di cui all'allegato 3 al D.M. 11/01/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicato sulla Gazzetta ufficiale numero 23 del 28/01/2017 (ovvero Criteri Ambientali Minimi, abbreviati CAM, **ALLEGATI ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E AI QUALI SI RIMANDA PER LA PRESA VISIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE**) di seguito elencate:

Punto 4.1.2 “Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito”, **verifica:**

dovrà essere indicato in base a quali mezzi di prova il concorrente in caso di aggiudicazione provvisoria dimostra la conformità al criterio, in particolare, se tramite il possesso dell'etichetta ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO.TEX Standard 100 (classe II, allegando la licenza d'uso del marchio), oppure se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.

Punto 4.1.3 “Etichetta per la manutenzione”, **verifica:** prova fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta.

Punto 4.1.4 “Capi di abbigliamento complessi” **verifiche:** devono essere fornite istruzioni chiare

ed esaustive delle modalità con le quali rimuovere i caratteri distintivi loghi, marchi etc., anche mediante riproduzioni audiovisive al fine di poter facilitare il riutilizzo dei prodotti “complessi” offerti e devono inoltre essere descritte le caratteristiche tecniche e tecnologiche che, l’aggiudicatario provvisorio ha usato per massimizzare la possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi.

Punto 4.1.5 “Durabilità e caratteristiche tecniche” verifica: Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo, in alternativa dovrà essere prodotta **attestazione di conformità al criterio da parte del produttore**.

In merito alle caratteristiche ambientali di cui sopra, i concorrenti dovranno presentare in sede di gara, dichiarazione appositamente predisposta da questa Amministrazione.

In particolare si ricorda che i tessuti non devono contenere sostanze chimiche pericolose. L’etichetta deve prevedere l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40°). L’etichetta dovrà altresì indicare la composizione del tessuto e la taglia del capo. Gli indumenti complessi (quali giacconi) devono essere progettati in modo tale che eventuali loghi o distintivi di identificazione possano essere facilmente rimossi (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l’articolo facilmente riutilizzabile. Le membrane impermeabili devono essere apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione richiederà all’aggiudicatario provvisorio, **entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione**, le schede tecniche e quanto necessario per la dimostrazione del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali dei prodotti offerti. Le schede tecniche devono essere emesse dalla ditta produttrice.

L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso del marchio Ecolabel europeo o analogo, presunti conformi, è tenuto a fornire a questa amministrazione le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza dei prodotti a tali criteri ecologici.

Nella fornitura sono compresi tutti gli interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo e gli eventuali aggiustamenti e correzioni.

Tutti gli articoli ordinati dovranno essere consegnati dall’aggiudicatario nella sede del Comando di Polizia Municipale sito in Via Pertini – 51100 Pistoia, allo stesso indirizzo, l’aggiudicatario della presente fornitura, dovrà recarsi per rilevare le taglie agli agenti, anche di nuova assunzione.

In caso di riscontrata difformità, rispetto alle prescrizioni delle Specifiche Tecniche e Ambientali, l’Amministrazione REVOCHERA’ la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta, procedendo a scalare la graduatoria provvisoria.

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato, durante la durata dell’accordo quadro, di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento, l’Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

ART. 6 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico della ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolo.

In ogni caso la ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della presentazione dell’offerta nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 7 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta Aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la stazione appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle forniture che saranno affidate in esecuzione dell'Accordo Quadro e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela dell'Ente e dei terzi/utenti, la Ditta Aggiudicataria dovrà stipulare (o dimostrare di possedere) una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**), che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolo, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **2.500.000,00** unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **2.500.000,00** unico per sinistro
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € **2.500.000,00**

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta Aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- L'Ente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- Le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od all'Ente.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata dell' Accordo Quadro, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del contratto, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Al termine di ciascuna annualità assicurativa la Ditta dovrà presentare all'Ente una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

ART. 8 GARANZIA DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento del valore complessivo dell'accordo quadro (€ 123.000,00). In caso di aggiudicazione

con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del ministro dello Sviluppo Economico.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso penali), il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché quanto ulteriormente previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e cessa di avere effetto solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.

L'importo della garanzia definitiva sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione definitiva.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempimenti dell'aggiudicatario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103 c. 1 D.Lgs 50/2016ss.mm.ii).

La garanzia può essere ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La garanzia verrà svincolata come previsto dalla normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 9 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 5/3/2008 n.3)

ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolo.

Il mancato rispetto, anche solamente di uno degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 11 SICUREZZA DEL LAVORO

L'Amministrazione comunale, prima dell'aggiudicazione definitiva, provvederà, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 16 della L.R.T. n. 38/2007:

- a controllare il rispetto da parte dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria dei seguenti adempimenti:

- 1 la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- 2 la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
- 3 la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- 4 adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

- ad acquisire autocertificazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

Questa A.C. provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, all'Azienda USL competente, per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), in quanto grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 80, c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

ART.12 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, saranno contestati al fornitore per iscritto e trasmesse tramite pec.

Il fornitore, sempre per iscritto, dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esaurente documentazione, all'Amministrazione comunale, nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute nei termini, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate le penali stabilite dal presente capitolato.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione comunale potrà applicare le penali di seguito indicate:

1. in caso di ritardata consegna rispetto al termine di 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordinativo, per causa non dipendente da forza maggiore, di tutta o parte della fornitura, una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. nel caso di consegna incompleta e/o errata, una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel completamento della fornitura e/o sostituzione della merce non conforme, oltre il termine di 20 gg. lavorativi di cui all'art. 3 parte seconda del presente Capitolato.
3. nel caso di mancata consegna (art. 4 parte seconda) una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i 20 gg. lavorativi di cui all'art. 3 parte seconda, per i successivi 5 gg. lavorativi.
4. nel caso di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, riscontrati anche successivamente alla consegna, una penale da € 50,00 a € 300,00, a seconda della gravità del vizio rilevato.

Il Dirigente competente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà applicare la penalità per

intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all'Amministrazione comunale.

ART. 13 INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione **potrà** risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 c. 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

L'Amministrazione **dovrà** risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempire, ai sensi dell'art. 108 c. 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

a) Nei casi in cui agli articoli: 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 18 (subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti), 21 (Trasparenza), 22 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 6 Parte 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari).

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della medesima al risarcimento dell'ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Nei casi di risoluzione previsti dal punto a), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al fornitore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'amministrazione darà comunque un mese di preavviso.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

ART. 14 RECESSO

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 15 SCORRIMENTO GRADUATORIA

In caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, recesso o risoluzione anticipata del contratto con l'originario appaltatore, l'Amministrazione interupperà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 16 CONTRATTO - STIPULA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto avrà la forma della scrittura privata (art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii), secondo lo schema predisposto da questa Stazione Appaltante e allegato agli atti di gara.

Il contratto e i suoi allegati sono soggetti a marca da bollo da € 16,00, una ogni quattro facciate e ai diritti di segreteria. Tali spese indicativamente ammontano ad € 980,00. L'importo definitivo verrà comunicato all'aggiudicatario, insieme alle istruzioni per il versamento.

Il contratto si considera perfezionato, quando la Stazione Appaltante riceve, tramite PEC, al Protocollo dell'Ente, il contratto firmato digitalmente dalla controparte, per accettazione.

L'esecuzione in via d'urgenza del contratto, è ammessa nei casi previsti dall'art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 17 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente effetto, fino a che la stazione appaltante, non abbia accertato il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, in base alla normativa vigente.

ART. 18 SUBAPPALTO, CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI, CESSIONE DEL CREDITO

Subappalto non ammesso.

È vietata la cessione, anche parziale, dell'accordo quadro o del contratto attuativo, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e all'incameramento della cauzione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).

La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti attuativi stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dalla normativa vigente in materia di appalti (art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii).

La cessione del credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'Amministrazione Comunale.

ART. 19 CONTRATTO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ultimata l'esecuzione della fornitura, il RUP emetterà il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è soggetto a marca da bollo (attualmente € 16,00), a carico del fornitore.

Lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 8 sarà effettuato solo alla scadenza dell'accordo quadro, previa verifica del regolare svolgimento dei contratti attuativi derivati dall'accordo quadro medesimo.

ART. 20 RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.

Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 23 "Trattamento dei dati", il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ART. 21 TRASPARENZA

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b) si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione della presente fornitura, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- e) si obbliga al rispetto del Piano della Trasparenza e del Piano Anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Pistoia.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) e e), il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

ART. 22 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere privativa altrui; il fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:

- a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- c. la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;

- d.** i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e.** Il Comune di Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.
In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.
- f.** Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del contratto Dott.ssa Daria Vitale.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto del Comune di Pistoia.

ART. 24 DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Pistoia, nel Palazzo Comunale avente sede in Piazza del Duomo.

ART. 25 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

I foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.

ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daria Vitale, Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici tel. 0573-371707.

ART. 27 RINVIO A NORME DI LEGGE VIGENTE

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.

PARTE SECONDA – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 1 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Come previsto nelle Linee Guida Anac n. 3 (paragrafo 10 punto 2 lettera e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, il direttore dell'esecuzione può essere soggetto diverso dal Rup. Pertanto per il presente appalto direttore dell'esecuzione è il Dott. Sergio Bedessi, Comandante del Servizio della Polizia Municipale.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato con questa stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione nello svolgimento dei compiti a lui assegnati dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti si avvale del personale in servizio presso il Centro Unico Acquisti.

ART. 2 ORDINATIVO

Gli ordinativi dei prodotti saranno trasmessi via PEC dall'Ufficio Centro Unico Acquisti alla Ditta aggiudicataria, in base alle richieste pervenute dal Servizio Polizia Municipale.

Negli ordini verranno indicate le tipologie di vestiario richieste con i relativi quantitativi.

Si stimano max 4 ordinativi l'anno. In caso di necessità potranno comunque essere emessi più ordinativi.

ART. 3 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate entro 20 giorni lavorativi dalla data dell'ordinativo, fatti salvi accordi migliorativi che potranno essere presi direttamente con il Comando di Polizia Municipale.

Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo delle spese di trasporto e consegna presso il Comando di Polizia Municipale, nonché di tutti gli altri eventuali oneri, spese e prestazioni inerenti la fornitura. Niente altro, oltre al prezzo di aggiudicazione, sarà dovuto dall'Amministrazione comunale.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. Tuttavia, l'Amministrazione, previa tempestiva domanda del fornitore, può concedere una proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore (es: scioperi, incendi, alluvioni ecc...).

Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di provare la forza maggiore dell'evento, l'Amministrazione comunale potrà approvvigionarsi a suo insindacabile giudizio presso altra ditta a totale carico della ditta inadempiente che sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto. L'Amministrazione procederà altresì all'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, salva la facoltà di rivalsa sulla cauzione per eventuali danni subiti.

ART. 4 GESTIONE DELLE DIFFORMITÀ DI QUALITÀ/QUANTITÀ DELLA MERCE CONSEGNATA RISPETTO AGLI ORDINATIVI EFFETTUATI – VIZI DELLA COSA VENDUTA E RELATIVA GARANZIA

Qualora dal controllo della corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, il Direttore dell'Esecuzione rilevi difformità di quantità oppure difformità di qualità rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo, ne darà tempestiva comunicazione al fornitore attivando così la pratica di reso.

In caso di **difformità di qualità**, il fornitore si impegna a ritirare senza alcun addebito, entro 5 giorni dall'invio della segnalazione, la merce non conforme, concordando con il direttore dell'esecuzione le modalità di ritiro.

Entro lo stesso termine, il fornitore dovrà altresì provvedere alla sostituzione della merce consegnata con quella effettivamente ordinata e/o esente da vizi, difformità o difetti. **Resta ferma l'applicazione delle penali (art. 12), nel caso la sostituzione avvenga oltre il termine di 20 gg. lavorativi**.

Trascorsi 5 giorni dall'invio della segnalazione, senza che l'aggiudicatario abbia provveduto a sostituire i prodotti oggetto di contestazione, l'Amministrazione potrà acquistare gli stessi presso terzi fornitori, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, e sarà libera da ogni vincolo di custodia della merce.

In caso di **difformità di quantità**, il fornitore dovrà provvedere a ritirare senza alcun addebito la merce non ordinata oppure ad integrare la stessa nel caso fosse stata consegnata in quantità minore rispetto all'ordinativo.

Trascorso il termine di 5 giorni dall'invio della segnalazione, senza che il fornitore abbia provveduto all'integrazione dell'ordinativo l'Amministrazione potrà acquistare la merce non consegnata presso terzi fornitori, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo.

Resta ferma l'applicazione delle penali (art. 12), nel caso l'integrazione avvenga oltre il termine di 20 gg. lavorativi

Trascorso il termine di 5 giorni dall'invio della segnalazione, senza che il fornitore abbia provveduto al ritiro della merce non ordinata l'Amministrazione sarà libera da ogni vincolo di custodia della merce medesima.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito, nel caso in cui la merce oggetto del reso (verificatosi quest'ultimo per motivi di difformità di quantità e/o qualità), sia già stata fatturata. La nota di credito dovrà riportare chiara indicazione degli estremi della fattura.

In ogni caso trascorsi 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di 20 gg. lavorativi (il ritardo sarà considerato "mancata consegna", ai fini dell'applicazione delle penali (art. 12).

In ogni caso il fornitore è tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c. L'accettazione delle forniture da parte di questa Amministrazione, non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti delle forniture, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, l'amministrazione Comunale, farà presente tempestivamente e per iscritto al fornitore i vizi rilevati e previo contraddittorio di cui all'art. 12 del presente Capitolato, potrà a propria scelta optare tra la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, e la sostituzione dei beni, a seconda della gravità del vizio accertato, riservandosi la facoltà dell'applicazione delle penali di cui all'art. 12. Nel caso in cui la merce non venga accettata dal Direttore dell'Esecuzione, il medesimo attiverà la pratica di reso di cui sopra.

ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.

Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: Comune di Pistoia (P.I. 00108690470) Piazza Duomo 51100 Pistoia , Ufficio Centro Acquisti, **codice CIG 74235478C6 (Codice Identificativo Gara)** dovranno altresì riportare il numero di impegno e il capitolo di bilancio che finanziato la spesa.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di **30** giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture del Comune di Pistoia, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Prima della liquidazione di ogni fattura, questa Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria. Qualora essa risulti irregolare, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle indicazioni operative dell'INPS e INAIL.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Eventuali oneri a carico del fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, penalità, potranno essere detratti direttamente dalla prima fattura utile in pagamento.

Questa Amministrazione, inoltre, rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre n. 190, pertanto sulle fatture andrà aggiunta la dicitura "scissione dei pagamenti".

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda infine che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/3/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato decreto.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello Sdi, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

**Il codice univoco da indicare nelle fatture elettroniche relative alla presente fornitura è:
0TYGAJ**

ART. 6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante il nominativo del subappaltatore e quello del/i subcontraente/i, l'importo e l'oggetto del contratto stipulato per l'esecuzione del contratto principale a prescindere dalla sua riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016ss.mm.ii).

Sia i pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore e dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Pistoia e alla Prefettura di Pistoia.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni , costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 7 REVISIONE DEI PREZZI

Decorsi i primi 12 mesi dall'avvio del contratto, è facoltà dell' aggiudicatario dell'accordo quadro chiedere una revisione dei prezzi. In mancanza di costi standardizzati si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. La richiesta di adeguamento dovrà sempre contenere le motivazioni affinché possa essere valutato se concedere l'adeguamento o meno. L'adeguamento diverrà operante a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui sopra e decorrerà, ove accettato, dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della richiesta formulata dall'aggiudicatario dell'accordo quadro. Gli adeguamenti, semprechè tempestivamente richiesti, non possono essere riconosciuti se non sono trascorsi almeno dodici mesi dal precedente